

CODICE DI CONDOTTA PER FORNITORI DI DPDHL GROUP

Deutsche Post DHL (DPDHL) Group è l'azienda leader mondiale nel settore della logistica. Il Gruppo collega persone e mercati e promuove il commercio internazionale. Aspira a essere la prima scelta per clienti, dipendenti e investitori in tutto il mondo. Deutsche Post DHL Group conta su due marchi forti: DHL offre una gamma completa di servizi di trasporto espresso di pacchi internazionali, spedizione di merci, logistica integrata, nonché soluzioni logistiche di e-commerce. Deutsche Post è il fornitore di servizi postali e pacchi leader in Europa. Il Gruppo contribuisce ad un mondo migliore, adottando azioni volte a ridurre al minimo la propria impronta ecologica, ad offrire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e stimolante, a supportare le comunità in cui opera ed a perseguire pratiche commerciali affidabili, trasparenti e conformi.

Siamo pienamente consapevoli delle responsabilità connesse alle nostre attività e ci siamo pertanto imposti una serie di rigorosi standard etici che ci guidino nell'ambito delle nostre pratiche commerciali.

Ci aspettiamo che tutti i nostri fornitori, ivi inclusi i subfornitori, ossia ogni azienda che abbia rapporti commerciali con qualsiasi società o divisione di DPDHL Group, rispettino gli stessi standard etici. A tale scopo, DPDHL Group ha stilato il presente Codice di Condotta per Fornitori (CCF), che stabilisce gli standard minimi per intrattenere e gestire i rapporti commerciali con qualsiasi azienda o Business-unit del Gruppo.



DISPOSIZIONI DI LEGGE E STANDARD ETICI

Il fornitore dovrà rispettare tutte le leggi applicabili per lo svolgimento corretto delle proprie attività di impresa. Il fornitore dovrà sostenere i principi del Global Compact delle Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, i Principi guida ONU su imprese e diritti umani, le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali, nonché la Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro emanata nel 1998 dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, in conformità con la legislazione e le pratiche legali in uso nelle varie nazioni. In particolare, quanto sopra è applicabile a:



DIRITTI UMANI E PRASSI LAVORATIVE EQUE



LAVORO MINORILE

Il fornitore non dovrà assumere alcun dipendente di età inferiore all'età minima di impiego prevista dalla legge di qualsiasi giurisdizione nazionale o locale. Il fornitore dovrà applicare un'età lavorativa minima di 15 anni, anche laddove la legislazione locale permetta l'impiego di bambini più giovani. I dipendenti di età inferiore a 18 anni svolgeranno il lavoro solo ed esclusivamente in conformità ai requisiti di legge del rispettivo paese di assunzione (ad esempio in relazione alle ore di lavoro e alle condizioni lavorative) e subordinatamente a qualsiasi requisito in materia di istruzione e formazione professionale.



LAVORO FORZATO

Il fornitore non deve utilizzare alcuna forma di lavoro forzato, vincolato o coatto, né forme moderne di schiavitù. Qualsiasi forma di lavoro dovrà essere volontaria. I lavoratori dovranno mantenere il controllo sui propri documenti identificativi (ad esempio passaporti, permessi di lavoro o qualsiasi altro documento legale personale). Il fornitore dovrà assicurare che i dipendenti non versino compensi né effettuino pagamenti in connessione all'ottenimento dell'impiego nel corso dell'intero processo di assunzione e durante il periodo di impiego. Il fornitore si farà carico del pagamento di tutte le commissioni e le spese (ad esempio licenze e tributi) relative ai lavoratori, ove legalmente richiesto.

Le punizioni, le coercizioni mentali e/o fisiche, nonché qualsiasi altra forma di tratta di esseri umani sono proibite. Le politiche e le procedure disciplinari dovranno essere definite e comunicate ai lavoratori in modo chiaro e formale.



COMPENSO E ORE LAVORATIVE

Il fornitore deve rispettare tutte le leggi locali applicabili e gli standard di settore obbligatori relativi all'orario di lavoro, inclusi gli straordinari, le pause di riposo e le ferie pagate.

Il fornitore dovrà compensare i propri lavoratori in conformità con la legislazione locale sul salario minimo, con i termini dei contratti collettivi di lavoro applicabili, nonché con le normative del settore. Il fornitore dovrà pagare puntualmente i lavoratori e comunicare in modo chiaro le basi di calcolo dei rispettivi compensi (ad esempio ricezione dei documenti di assunzione in una lingua compresa dai medesimi). Non sono consentite detrazioni dal salario dei lavoratori come misura disciplinare, se non legalmente consentite.



LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO:

I dipendenti del fornitore devono essere liberi di aderire o meno ad un sindacato/una rappresentanza dei dipendenti scelti a propria discrezione senza alcuna minaccia o intimidazione. Il fornitore riconosce e rispetta il diritto al contratto collettivo di lavoro ai sensi delle leggi locali in vigore.



DIVERSITÀ E INCLUSIONE

Il fornitore promuoverà un ambiente di lavoro solidale che valorizzi la diversità dei suoi dipendenti.

Il fornitore dovrà impegnarsi a favore delle pari opportunità e non discriminare o tollerare qualsiasi forma di discriminazione o molestia basata su genere, origine etnica, nazionalità, razza, colore, religione, età, disabilità, orientamento sessuale e identità o qualsiasi altra caratteristica protetta dalla legislazione in vigore.



SALUTE E SICUREZZA

Ci aspettiamo che i nostri fornitori facciano tutto il possibile per mettere in pratica un alto livello di standard in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, adottando un approccio di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro consono all'azienda.

Il fornitore dovrà rispettare le legislazioni e le normative in vigore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, offrendo un ambiente di lavoro sicuro e sano, ad esempio acqua potabile, in modo tale da preservare la salute e la sicurezza dei dipendenti, salvaguardare terzi e prevenire ogni rischio di incidenti, malattie ed infortuni. Ciò include analisi dei rischi sul lavoro effettuate a scadenze regolari e l'attuazione di idonee misure precauzionali e di controllo dei pericoli, compresa la messa a disposizione di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI). I dipendenti dovranno essere opportunamente istruiti e formati in materia di salute e sicurezza in una lingua compresa dai medesimi. Nello svolgimento delle attività che richiede DP DHL il supplier non adibirà mai personale che non sia stato debitamente istruito, addestrato ed in possesso (ove richiesto dalla legge) di idonee autorizzazioni.



PROTEZIONE DEI DATI, SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI

Il fornitore dovrà attenersi alle leggi applicabili in materia di protezione dei dati, ivi inclusa la sicurezza dei dati, nonché ai rispettivi regolamenti, ad esempio il Regolamento Ue meglio noto come "GDPR" (acronimo di General Data Protection Regulation), in particolare in riferimento ai dati personali di clienti, consumatori, dipendenti e azionisti. Il fornitore dovrà rispettare tutti i suddetti requisiti durante l'acquisizione, la registrazione, l'hosting, l'elaborazione, la trasmissione o l'utilizzo o la cancellazione dei dati personali.

I requisiti di sicurezza dell'informazione applicabili ai fornitori in relazione a qualsiasi dato affidato al loro controllo durante e dopo il proprio impegno nei confronti di DPDHL Group si basano su standard internazionali, quali il Codice di buona pratica per la gestione della sicurezza dell'informazione. I fornitori dovranno tener conto della necessità di tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni. Il necessario livello di sicurezza e di controllo delle informazioni da assicurarsi da parte dei fornitori deve essere costantemente commisurato alla sensibilità, al valore e alla criticità dell'informazione oggetto di trattamento nel corso del ciclo di vita dell'informazione stessa.

Il fornitore dovrà salvaguardare e utilizzare le informazioni riservate in modo appropriato. Il fornitore dovrà attenersi ai requisiti contrattuali in materia di protezione dei dati e sicurezza delle informazioni e si impegnerà a non divulgare alcuna informazione che non sia di pubblico dominio.



CONCUSSIONE E CORRUZIONE

Il fornitore dovrà rispettare tutte le leggi e i regolamenti anti-corruzione nazionali e internazionali applicabili. Il fornitore non deve (né direttamente né indirettamente) offrire, fornire o accettare alcunché di valore per influenzare impropriamente un atto ufficiale o per assicurarsi un vantaggio improprio al fine di ottenere o mantenere una relazione commerciale. Ciò include le cosiddette tangenti tra privati o altri benefici elargiti a funzionari pubblici per il compimento di operazioni non discrezionali di routine.



REGOLAMENTO COMMERCIALE

Il fornitore dovrà rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di controllo delle esportazioni, sanzioni e dogana, nonché rispettare i divieti e le restrizioni previste dalle leggi ("Legislazione commerciale"). Il fornitore, in particolare, assicura che il fornitore stesso, i relativi titolari effettivi, tutti i rispettivi agenti e gli eventuali altri sub-fornitori utilizzati dal fornitore non sono soggetti elencati nelle liste di esclusione applicabili e sanzionabili dalle leggi.



RICICLAGGIO DI DENARO E REGISTRI FINANZIARI

Il fornitore dovrà rispettare le leggi ed i regolamenti in vigore in materia di lotta alle attività di riciclaggio di denaro. Il fornitore dovrà mantenere registri e prospetti finanziari in conformità con le leggi ed i regolamenti applicabili.



LIBERA CONCORRENZA

Il fornitore si impegnerà al rispetto delle leggi applicabili in materia di concorrenza e anti-trust.



CONFLITTO DI INTERESSE

Per conflitto di interesse si intende qualsiasi interesse personale o finanziario, attività o relazione d'affari o personale, impiego precedente o corrente o qualsiasi obbligo che possa interferire con la capacità di adempiere in modo obiettivo agli obblighi e alle responsabilità professionali o pregiudicare l'indipendenza e l'obiettività. Tali situazioni di conflitto di interesse includono relazioni critiche, quali legami di parentela o matrimonio, partnership, partecipazioni o investimenti in partner commerciali o concorrenti.

Il fornitore dovrà comunicare immediatamente eventuali conflitti di interesse effettivi o potenziali relativi alle attività svolte con DPDHL Group.



AMBIENTE

Il fornitore dovrà rispettare tutte le leggi, le normative e gli standard ambientali in vigore, nonché mettere in atto un sistema efficace volto a identificare ed eliminare i potenziali rischi per l'ambiente.

Ci aspettiamo che i nostri fornitori si sforzino di supportare gli impegni di DPDHL Group in materia di protezione ambientale e climatica attraverso la fornitura dei propri prodotti e servizi, che deve essere eseguita in modo efficiente tenendo debitamente conto dell'impatto ambientale.

DPDHL Group si aspetta inoltre che i propri fornitori, previa richiesta, comunichino dati rilevanti in materia di protezione dell'ambiente e del clima.

Ci aspettiamo che i nostri fornitori prendano in debita considerazione la protezione del clima nell'ambito delle proprie attività, ad esempio stabilendo propri obiettivi per la protezione del clima e raggiungendoli.



MINERALI PROVENIENTI DA ZONE DI CONFLITTO

Il fornitore dovrà rispettare tutte le leggi applicabili e i conseguenti obblighi di dovuta diligenza in relazione all'approvvigionamento di minerali e materiali provenienti da regioni colpite da conflitti o da aree ad alto rischio, che possono contribuire ad abusi dei diritti umani, corruzione, finanziamento di gruppi armati o altri effetti negativi.



SENSIBILIZZAZIONE SOCIALE

DPDHL Group incoraggia i fornitori a operare a favore delle comunità locali e a intraprendere iniziative e attività volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.



PIANIFICAZIONE DELLA CONTINUITÀ OPERATIVA

Il fornitore dovrà essere pronto a gestire qualsiasi interruzione della propria attività produttiva/commerciale (ad esempio calamità naturali, terrorismo, interruzioni della filiera, diffusione di malattie trasmissibili, epidemie, pandemie, problematiche di sicurezza informatica, attacchi informatici). Dovrà essere preparato di fronte a tali evenienze attraverso l'adozione di piani di continuità operativa, volti a proteggere sia i dipendenti sia l'ambiente dagli effetti derivanti da gravi disastri che possano verificarsi nell'ambito delle proprie attività.



DIALOGO CON I PARTNER COMMERCIALI

Il fornitore dovrà adottare standard, ad esempio standard etici, equivalenti a quelli previsti nel presente CCF per i propri fornitori, nell'ambito dell'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali.



RISPETTO E OBBLIGO DI DILIGENZA

Tutti i fornitori sono tenuti ad agire e interagire con i dipendenti di DPDHL Group nel massimo rispetto ed in buona fede. I fornitori sono tenuti ad esercitare la dovuta cautela nell'utilizzo di beni e attrezzature a loro affidati, come se fossero di loro proprietà.

Durante l'utilizzo di proprietà o materiali che recano la denominazione o il marchio commerciale di DPDHL Group, tutti i fornitori dovranno prestare la massima attenzione poiché qualsiasi loro azione o attività potrà essere associata a DPDHL Group. Qualunque utilizzo non autorizzato di materiali o attrezzature contrassegnate da marchio o denominazione commerciale deve essere evitato. Si considera uso improprio di materiali e attrezzature con marchio o denominazione commerciale di DPDHL Group anche qualsiasi presunta parvenza di irregolarità.



CONFORMITÀ AL CODICE DI CONDOTTA PER FORNITORI

DPDHL Group si riserva il diritto di verificare la conformità ai requisiti del presente CCF, ad esempio tramite auto-valutazioni ed audit svolti sia da parte di DPDHL Group sia da parte di terzi incaricati. Il fornitore si impegnerà al perseguimento del miglioramento continuo, ad esempio fissando obiettivi misurabili riguardo ad ambiente, condizioni di lavoro o diversità e segnalando i progressi compiuti in materia di sostenibilità. Qualora venga identificato un inadempimento, il fornitore redigerà un verbale d'incidente e presenterà un piano di azioni correttive.

I termini e le condizioni descritti nel presente Codice di Condotta per Fornitori rispecchiano i valori di DPDHL Group e il suo impegno nei confronti dei clienti, delle comunità servite e della salvaguardia dell'ambiente. Pertanto, è obbligatorio porre rimedio a qualsiasi inadempimento dei presenti termini e condizioni. Senza pregiudizio per qualsiasi rimedio contrattuale a cui DPDHL potrebbe avere diritto, qualsiasi incapacità del fornitore di porre rimedio immediatamente ai suoi inadempimenti permetterà al Gruppo DPDHL di considerare l'interruzione del rapporto commerciale e contrattuale con lo stesso.



SEGNALAZIONE DI IRREGOLARITÀ

DPDHL Group incoraggia chiunque lo desideri a segnalare violazioni di quanto previsto nel presente CCF ed a trasmettere un'e-mail all'indirizzo procurement-governance@dpdhl.com.

Qualora si desideri segnalare sospette violazioni di legge, è possibile contattare l'ufficio Compliance Management di DPDHL Group all'indirizzo <https://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/compliance-management/compliance-contact.html>



MIGLIORAMENTO CONTINUO

Il fornitore è invitato a contattare attivamente DPDHL Group proponendo idee innovative che possano contribuire all'ulteriore miglioramento sociale, economico o ambientale. DPDHL Group apprezza lo scambio libero di nuove idee ed è disposto ad esplorare nuove opportunità insieme ai fornitori.